CORTE FEDERALE D'APPELLO FIPAV
Comunicato Ufficiale n.1 del 24 luglio 2023

Riunione del 12 Luglio 2023
Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giuseppe Bianco
Componente Avv. Luisella Savoldi

CFA 01.23.24 – Reclamo proposto dal Sig. S. D. avverso la decisione del Tribunale Federale C.U. N° 82 del 15 giugno 2023

La Corte Federale di Appello FIPAV

- letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati al reclamo;
- sentiti, nel corso dell'udienza di discussione del 12 Luglio 2023:

- il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale ha concluso per il rigetto del reclamo proposto, in quanto improcedibile ed inammissibile;

- l'Avv. De Stefani, difensore del Sig. S. D. si è pedissequamente riportata alle conclusioni riportate nel reclamo ed alle richieste ivi contenute.

- il reclamante, il quale ha insistito per l'accoglimento delle richieste formulate dal proprio difensore ed alle quali si è riportato,

preso atto di quanto sopra, si è riservata di decidere.

* * *

Il reclamante ha adito codesta Corte Federale d'Appello per la riforma della decisione del Tribunale Federale (C.U. N° 82) del 15 giugno 2023, chiedendo:

-in via preliminare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento di penalizzazione rubricato FIPAV – Registro Ufficiale 2023 N. 0000143/UDG - U 06/02/2023 emesso nei

confronti del signor S. fino alla definizione della presente vicenda con sentenza passata in giudicato in quanto l'applicazione della penalizzazione riverberebbe i propri effetti negativi sulla formazione delle graduatorie per la progressione di carriera causando un danno irreparabile per lo stesso;

-in via principale, a) accertata e dichiarata la violazione dell'art. 18 Regolamento Struttura Tecnica, dell'art. 23 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, dell'art. 59 dello Statuto Federale, degli artt. 20, 22 e 23 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, del principio di lealtà, probità e rettitudine, nonché dell'art. 3 dell'Informativa Arbitri di ruolo B e dell'art. 1 comma 4 Statuto FIPAV, conseguentemente dichiarare nullo o annullarsi il provvedimento di penalizzazione rubricato FIPAV - Registro Ufficiale 2023 N. 0000143/UDG - U 06/02/2023 emesso dal Sig. Luigi Roccatto nei confronti del signor S.; b) accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento/nota di modifica del piano di impiego del Referente Commissione Ruolo B emesso dal signor Alberto Falzoni del 20 marzo 2023, conseguentemente dichiarare nullo o annullabile lo stesso provvedimento con ogni conseguente statuizione.

-in via subordinata nella denegata non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata la legittimità del provvedimento/nota di modifica del piano di impiego del Referente Commissione Ruolo B emesso dal signor Falzoni del 20 marzo 2023 applicarsi la sanzione della sospensione senza alcuna penalità.

-in ogni caso, insistendo nella richiesta di accesso agli atti relativi ai procedimenti, archiviati, REG.N. 76.22.23 e REG. N. 90.22.23.

1) Innanzitutto la Corte Federale prende atto della implicita rinuncia a tutte le domande avanzate dalla difesa del Sig. S. con il primigenio ricorso e non riproposte nelle conclusioni del reclamo di cui ci si occupa.

Tale "*revirement*" segue le corrette e puntuali deduzioni effettuate dal Tribunale Federale nella decisione impugnata riguardo al difetto della cd. "*vocatio in ius*" ed all'improcedibilità/inammissibilità in radice delle domande proposte.

2) Riguardo alle parti residuate nel reclamo in esame, occorre ribadire che, ad eccezione della Procura Federale, in persona soltanto del Procuratore Federale, anche gli altri soggetti ai quali lo stesso è stato indirizzato e notificato sono stati erroneamente evocati in giudizio, essendo privi di qualsiasi legittimazione passiva, compresi gli altri due soggetti.

Il Sig. Roccatto Luigi è stato chiamato in causa con il ricorso introduttivo a titolo personale, senza alcun riferimento all'organo dallo stesso diretto, mentre soltanto tardivamente, con l'atto di reclamo, si è cercato di ovviare a tale errore, citandolo nella propria veste istituzionale; per inciso occorre precisare che neanche l'organismo in questione, né il proprio responsabile possono essere considerati legittimati passivi.

Anche il Sig. Falzoni Alberto è stato indicato a titolo personale, senza alcun riferimento all'organismo dallo stesso presieduto; soltanto tardivamente, con l'atto di reclamo, si è cercato di porvi rimedio, citandolo nella propria veste istituzionale; neanche l'organismo in questione, né il proprio responsabile sono legittimati passivi, in considerazione della circostanza che non si verte in un procedimento disciplinare, ma in uno iniziato a seguito di ricorso generico proposto dal reclamante.

Per tali motivi il reclamo proposto è improcedibile ed inammissibile nei confronti del Sig. Roccatto Luigi e del Sig. Falzoni Alberto e per quanto concerne i rispettivi provvedimenti impugnati.

3) Entrando *in medias res*, per quanto concerne le affermazioni contenute nel reclamo, occorre sottolineare che ad un'attenta lettura del Regolamento giurisdizionale non

emerge il potere del Tribunale Federale e/o di codesta Corte di dichiarare nullo e/o di annullare il provvedimento emesso dal Sig. Roccatto e di dichiarare nullo od annullabile il provvedimento/nota emesso dal Sig. Alberto Falzoni.

Trattasi, infatti, di atti interni destinati a consentire agli organismi gerarchicamente competenti di assumere decisioni in relazione agli arbitri ed al loro operato; si aggiunga, inoltre, che né il Sig. Roccatto, né il Sig. Falzoni costituiscono organi a sé stante, in quanto svolgono soltanto una specifica funzione per l'Ufficio di cui sono componenti.

Per quanto concerne l'invocata lesione del diritto di difesa del sig. S. nel procedimento di applicazione di punti di merito o di demerito utilizzati per la progressione o meno della carriera degli arbitri, occorre sottolineare ancora una volta che trattasi di valutazioni e/o giudizi di natura discrezionale dell'ufficio preposto a tale compito, come risulta dal relativo Regolamento.

Si aggiunga che l'informativa del Responsabile degli arbitri, a questi ultimi inviata in occasione dell'inizio dei campionati, non è, di certo, fonte normativa; tale atto ha natura esclusivamente interna al settore arbitrale, da assimilarsi ad una sorta di circolare, che, a testimonianza della trasparenza dei criteri ivi indicati per la valutazione inerente alla progressione di carriera, viene portata a conoscenza degli arbitri.

Gli organismi giurisdizionali sportivi non possono riformare atti interni amministrativi: questi ultimi non possono essere oggetto di impugnazione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, non attenendo a "*situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale*": se del caso e ricorrendone i presupposti, l'odierno reclamante potrà eventualmente rivolgersi agli organi della competente giurisdizione ordinaria statale.

In tal senso si è sempre pronunciato anche il Collegio di Garanzia del Coni.

Nella fattispecie non è stata, poi, irrogata alcun tipo di sanzione, che non può, evidentemente, essere opposta, né rivalutata e/o rimodulata in sede di gravame: non può, pertanto, essere accolta neanche la domanda formulata in via subordinata dalla difesa del reclamante.

5) A seguito della manifesta infondatezza delle doglianze poste a fondamento del reclamo, deve necessariamente respinta anche l'istanza di sospensione.

6) Riguardo, infine, alla richiesta di accesso agli atti ex l. 241/1990 rivolta alla Procura Generale e reiterata con il presente reclamo , pur non potendo anche tale domanda essere proposta nel giudizio che ci occupa, per le ragioni già spiegate, in ogni caso va detto che costante è l'indirizzo della giurisprudenza (*ex multis*: Cons. St., sez. IV, 23 novembre 2002 n. 6435), che nega l'ammissibilità di accessi esplorativi, quasi alla stregua di "*ispezione volta alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa*". È la stessa natura del diritto di accesso rimasta sostanzialmente al guado tra diritto *stricto sensu* e interesse legittimo, ad esigere la dimostrazione da parte dell'istante di quale sia la sua concreta esigenza e il peculiare interesse in gioco, quando presenta l'istanza di accesso a determinati atti e documenti. Dalla consistenza del diritto di accesso quale "*interesse strumentale*" alla difesa della posizione giuridica dell'istante emerge la necessità di poter cogliere, con precisione, nella domanda di accesso agli atti, il "*nesso strumentale*" tra la documentazione richiesta e le rappresentate particolari esigenze difensive (così, Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2022 n. 2655).

Talché l'accesso agli atti, anche se strumentale all'esercizio del diritto di difesa, deve essere, pur sempre, sorretto da un interesse conoscitivo personale, attuale e concreto (art. 22, comma 1, lett. *b)*, legge n. 241 del 1990 e art. 2, comma 1, d.P.R. n. 184 del 2006); il suo esercizio non può perseguire finalità emulative, né avere *pure ac simpliciter* carattere

esplorativo, ossia tradursi in un controllo generalizzato dell'attività amministrativa che possa risolversi anche in un intralcio all'esplicazione dell'attività amministrativa o in uno strumento di ispezione popolare e di "pressione".

Secondo la giurisprudenza più recente in materia di c.d. *accesso difensivo* (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 marzo 2021 n. 4), sussiste sempre e comunque la necessità di *motivare congruamente* l'istanza formulata per accedere ai documenti, l'ostensione dei quali sia richiesta al fine di meglio difendersi in un processo già instaurato o instaurando. Talché, "*non è sufficiente che l'istanza contenga un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive [...] in quanto l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare*" (così, Cons. St., sez. V, 20 giugno 2022 n. 5025 e Cons. St., Ad. Plen., 18 marzo 2021 n. 4).

Quanto al c.d. *accesso difensivo* spetta, pertanto, alla parte interessata dimostrare in modo intelligibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie esigenze di difesa; in assenza di ciò, come risulta "*ictu oculi*" anche dall'esame della fattispecie in questione, la domanda di accesso rappresenta un tentativo meramente esplorativo di conoscere tutta la documentazione versata agli atti e, pertanto, anche la stessa è comunque inammissibile.

7) *En passant*, si rileva che l'istituto dell'astensione è proceduralmente stato concepito per disciplinare i potenziali conflitti di interesse del Giudice (art. 51 c.p.c.), del consulente tecnico (art. 63 c.p.c.), del pubblico ministero (art. 73 c.p.c.) e del testimone (art. 249 c.p.c.): non può, certamente, essere invocato in relazione ad una delle parti in

causa, che, anzi, ha la legittima facoltà di perorare le proprie ragioni in tutti i gradi di giudizio.

Le deduzioni effettuate dal reclamante, a tal riguardo, devono, pertanto, essere ritenute completamente inammissibili e comunque destituite di qualsiasi fondamento giuridico.

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello *dichiara* improcedibile, inammissibile, oltre che manifestamente infondato, il reclamo proposto e, quindi, lo rigetta, confermando la decisione impugnata.

Il Presidente

F.to Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 24 Luglio 2023